

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Astra Onlus"

L'anno 2020, il giorno 04 del mese marzo, alle ore 12.00, in Gragnano (Na), nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio 40 soci, come da avviso di convocazione del 24 febbraio 2020

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione socio decano il Signor Pisaniello Michele, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 40 soci su 40, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore;
- 2) Nomina Consiglio Direttivo;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig. Cuomo Gennaro.

L'assemblea rinuncia alla nomina degli scrutatori. Costituito così l'ufficio di presidenza il Presidente constata e fa constatare ai presenti che:

- l'assemblea è stata convocata a norma dello statuto, è regolarmente costituita.

Sul primo punto: il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Astra Onlus a "Astra - ODV".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 33 articoli,

Sul secondo punto: il Presidente a seguito dell'adeguamento dello statuto propone di rinnovare il consiglio direttivo. L'assemblea a seguito di discussione propone per il triennio 2020/2022 i sig.ri:

- **Cascone Mariana** nata a Scafati (Sa) il 22/06/1984 codice fiscale CSCMERN84H62I483O, residente in Pompei (NA) alla Via Carrara Traversa Termini, 6
- **Coticelli Vincenzo** nato a Gragnano (Na) il 03/04/1967 codice fiscale CTCVCN67D03E131H, residente in Gragnano (Na) alla Via Spinola, 29
- **Cuomo Gennaro** nato a Gragnano (Na) il 12/01/1945 codice fiscale CMUGNR45A12E131A, residente in Gragnano (Na) alla Via Vittorio Veneto, 113
- **Farro Michela** nata a Pollena Trocchia (Na) il 07/08/1954 codice fiscale FRRMHL54M47G795X, residente in Pollena Trocchia (Na) al Corso Umberto I, 26
- **La Banca Daniela** nata a Gragnano (Na) il 26/03/1983 codice fiscale LBNDNL83C66E131K, residente in Gragnano (Na) alla Via Marinai d'Italia, 2
- **Leone Antonio** nato a Casola di Napolio il 24/02/1955 codice fiscale LNENTN55B24B980E, residente in Gragnano (Na) alla Via Vecchia San Vito, 30
- **Monacelli Nicola** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 20/10/1960 codice fiscale MNCNCL60R20C129M, residente in Gragnano (Na) alla Via Roma, 85

- **Paolillo Giuseppe** nato a Lettere il 06 dicembre 1956 codice fiscale PLLGPP56T06E557Z, residente in Lettere (Na) al Corso Vittorio Emanuele, 49
- **Pisanello Michele** nato a Gragnano (Na) il 9/10/1949 codice fiscale PSNMHL49R09E131F e residente in Gragnano (Na) alla Via San Vito 81
- **Scarano Ferdinando** nato a Pompei il 26/07/1970 codice fiscale SCRFDN70L26G813O, residente in Pompei (Na) alla Via Casone I Traversa, 19
- **Trattelli Gerardo** nato a Castellammare di Stabia (Na) il 09/06/1956 codice fiscale TRTGRD56H09C129O, residente in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Marco Tullio Cicerone, 6

Sul terzo punto: nessuno chiede la parola

Dopo approfondita discussione l'Assemblea preso atto della dettagliata relazione del Presidente all'unanimità dei consensi espressi per alzata di mano

Delibera

- di approvare il nuovo statuto sociale che sarà conservato agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).
- di eleggere il consiglio direttivo nelle persone innanzi indicate a cui si attribuiscono le relative cariche

Paolillo Giuseppe - Presidente

Trattelli Gerardo - Vice presidente

Cuomo Gennaro - Segretario

Monacelli Nicola - Tesoriere

Scarano Ferdinando - Responsabili per le pubbliche relazioni

Cascone Mariana

Coticelli Vincenzo

Farro Michela

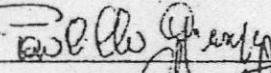
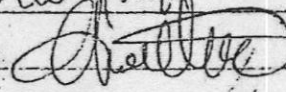
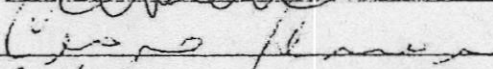
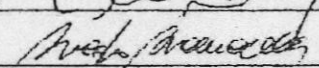
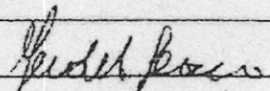
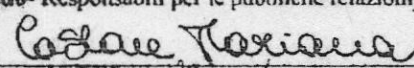
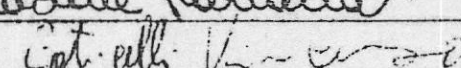
La Banca Daniela

Leone Antonio

Pisanello Michele

A tal uopo i consiglieri ringraziano l'assemblea per la fiducia accordata e dichiarano che nei loro confronti non esistono cause ostative di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. 117/2017 e dal codice civile.

Per Accettazione della carica

Paolillo Giuseppe - Presidente 
Trattelli Gerardo - Vice presidente 
Cuomo Gennaro - Segretario 
Monacelli Nicola - Tesoriere 
Scarano Ferdinando - Responsabili per le pubbliche relazioni 
Cascone Mariana 
Coticelli Vincenzo 

Farro Michela Michela Farro
La Banca Daniela Daniela Basso
Leone Antonio Antonio Leone
Pisaniello Michele Pisaniello Michele

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 13.15, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Ciomo Gennaro

Il Presidente

Pisaniello Michele

Pisaniello Michele

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE:
"ASTRA ODV " - organizzazione di volontariato

CAPO I

Art. 1

(Denominazione – Natura – Durata)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: Astra ODV, associazione non riconosciuta senza scopo di lucro. L'associazione dovrà utilizzare la qualifica e l'acronimo "ODV" in qualsivoglia segno distintivo, spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Il logo dell'Associazione è rappresentato da un'immagine che raffigura un "Pellicano che nutre i piccoli nati con il proprio sangue".

L'Associazione è indipendente, apolitica ed aconfessionale.

La durata dell'Associazione è stabilita al 31 dicembre 2060, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art.2

(Sede)

L'organizzazione ha sede legale in Gragnano (NA) e viene attualmente fissata presso gli "Ospedali Riuniti" – Area Stabiese – Plesso Nuovo Gragnano (NA) – Via M. Spagnuolo snc, 80054 Gragnano (NA).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

(Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a tutelare gli interessi morali e materiali dei trapiantati di fegato e di tutti i cittadini affetti da malattie epatiche di varia natura e gravità.

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con Enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.

CAPO II

(Attività)

Art.4

L'Associazione ASTRA ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la prestazione di servizi (a beneficio sia di soggetti terzi o di soci dell'associazione affetti da patologie) nei seguenti campi di attività di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

A) interventi e prestazioni sanitarie;

- B) prestazioni socio-sanitarie;
- C) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- D) promozione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- F) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- G) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

1. assistenza sanitaria per la cura delle malattie del fegato e delle vie biliari o di altre malattie che coinvolgono il fegato e le vie biliari, anche secondariamente;
2. assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone affette da malattie del fegato e delle vie biliari o di altre malattie che coinvolgono il fegato e le vie biliari, anche secondariamente, e delle loro famiglie;
3. promozione della ricerca scientifica in campo sanitario di particolare interesse sociale ed in particolare a sostegno e promozione della cultura della prevenzione e del dono;
4. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
5. diffusione con i mezzi ritenuti più idonei (conferenze, pubblicazioni, manifestazioni divulgative, seminari di studio a carattere non oneroso, etc.), della conoscenza delle attività di studio relative alle malattie del fegato o di altre malattie che coinvolgono il fegato e le vie biliari, anche secondariamente, nonché la conoscenza delle possibilità di prevenzione, di diagnosi e di cura relative alle stesse;
6. promozione dello scambio culturale relativamente allo studio e alla terapia delle malattie del fegato o di altre malattie che coinvolgono il fegato e le vie biliari, anche secondariamente;
7. promozione, con i mezzi ritenuti più idonei, dell'introduzione nella pratica clinica di tecniche e tecnologie più moderne nella diagnosi precoce, prevenzione e terapia delle malattie del fegato e delle vie biliari;
8. promozione della salute e dell'educazione sanitaria del cittadino e della comunità attraverso lo sviluppo di campagne informative e percorsi di educazione e prevenzione sanitaria, attuabili altresì in ambito scolastico ed extrascolastico, finalizzati a contrastare i fattori di rischio delle malattie del fegato o di altre malattie che coinvolgono il fegato e le vie biliari, e al contempo favorire un'intensa sensibilizzazione alla promozione di stili di vita sani, fondamentali per la prevenzione delle suddette malattie.
9. assistere pazienti e parenti degli stessi;
10. promuovere la raccolta di risorse economiche per il conseguimento dello scopo del fondo stesso;
11. offrire servizi di assistenza altamente qualificata e prestazioni sanitarie di alta qualità sulle malattie del fegato o altre malattie che coinvolgono il fegato e le vie biliari, anche secondariamente, a titolo gratuito o comunque ad un costo contenuto;
12. favorire le aggregazioni degli ammalati di fegato o di loro parenti che svolgano attività di volontariato presso l'associazione.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi intende:

- a) promuovere campagne informative e di prevenzione per patologie dell'apparato digerente e del fegato.
- b) promuovere convegni, congressi, meeting, incontri scientifici e culturali, in materie attinenti agli scopi sociali;
- c) promuovere ed organizzare studi e rapporti di collaborazione con enti ed organismi internazionali, nazionali, regionali e locali.
- d) aderire a tutti gli Organismi, Enti ed associazioni che perseguono, in tutto o in parte, finalità analoghe a quelle proprie dell'Associazione.
- e) sviluppare ed integrare applicazioni web-oriented in campo epatologico.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

CAPO III

(Art. 5)

Associati

L'Associazione è composta da soci:

- ordinari;
- sostenitori;
- onorari.

Art. 6

(Membri dell'associazione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione le persone fisiche e giuridiche, le associazioni non riconosciute e gli enti pubblici che siano accolti nell'Associazione con deliberazione favorevole ed insindacabile del Consiglio Direttivo espresso a maggioranza valida.

In tal caso, il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno quindici giorni prima con comunicazione scritta e affissione all'albo.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite.

Art.7

(Diritti e doveri degli associati)

A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e gli stessi devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare, tutti i soci:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- hanno diritto di recedere dall'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto;
- sono tenuti a comunicare la variazione della residenza;
- sono tenuti a versare la quota associativa annuale;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 8

(Qualifica degli associati)

Sono soci ordinari i pazienti trapiantati di fegato, quelli in attesa di trapianto e tutti i pazienti affetti da patologie epatiche.

Sono soci sostenitori i parenti, amici dei trapiantati o malati di fegato e i simpatizzanti della causa.

Sono soci onorari le persone che hanno riscontrato meriti afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione.

I soci onorari vengono designati per meriti particolari afferenti agli scopi dell'Associazione, con delibera dell'Assemblea a maggioranza dei presenti, su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

I soci onorari non possono essere in numero superiore a 1/10 (un decimo) degli associati.

Art.9

(Perdita della qualifica di associato)

Ogni socio può recedere dall'Associazione.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima.

E' fatto salvo il potere del Consiglio Direttivo di accettare il recesso con effetto immediato.

E' considerato altresì dimissionario l'associato che non versi la propria quota entro tre mesi successivi a quello del sollecito.

Il recesso ha effetto in tal caso dal giorno della deliberazione del Consiglio Direttivo che accerta l'inadempienza.

L'Assemblea, con maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei votanti può deliberare, motivandola, l'esclusione per gravi motivi di un associato dall'Associazione; l'associato escluso potrà ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui sarà stata notificata l'esclusione.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro aventi causa, non possono richiedere i contributi versati né vantare diritti sul patrimonio

dell'Associazione.

CAPO IV
(Promozione)

Art.10

L'Associazione promuove, su tutto il territorio nazionale, la nascita di gruppi, movimenti e associazioni che perseguono le finalità di cui all'art.4.

Art.11

(Quota associativa)

Gli associati versano una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo e che contribuirà ad incrementare il "fondo comune" dell'Associazione.

Tale importo deve essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione o di affissione presso la sede sociale, della relativa richiesta di pagamento.

La quota associativa è intrasmissibile.

CAPO V

Art.12

(Organi sociali _ Assemblea)

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza degli associati, può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti ed un Collegio dei Probiviri.

Art.13

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Le competenze dell'Assemblea sono:

- deliberare le modificazioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e lo scioglimento dell'Associazione;
- eleggere il Consiglio Direttivo che deve essere da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti;
- eleggere, eventualmente, il Collegio dei Probiviri che deve essere di tre componenti;
- eleggere, eventualmente, il Collegio dei Revisori dei Conti che deve essere di tre componenti;
- deliberare la nomina, la revoca e accettare le dimissioni del Consiglio Direttivo;
- verificare la validità delle votazioni e della nomina dei membri che compongono gli Organi dell'Associazione;
- deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- proporre nuove iniziative ed attività di interesse dell'Associazione od interventi comunque attinenti all'Oggetto dell'Associazione;
- esercitare ogni altro potere attribuito all'Assemblea dallo Statuto, dall'Atto Costitutivo e dal Regolamento.

Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.14

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

La convocazione stessa, contenente l'ordine del giorno, è fatta mediante comunicazione scritta inviata agli associati e affissione presso la sede sociale, almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita per la stessa.

Ogni associato può delegare per iscritto un altro associato a rappresentarlo in Assemblea.

Ogni associato non può esercitare più di tre deleghe.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Art.15

L'Assemblea è convocata altresì su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea dovrà in tal caso menzionare ogni argomento indicato nelle richieste degli associati.

Art.16

Ogni associato partecipa all'Assemblea con eguale diritto di voto, fatte salve le deleghe.

Il Presidente dell'Associazione:

- dirige lo svolgimento dei lavori d'Assemblea;
- attribuisce la parola ai membri che, avendone diritto, ne facciano richiesta;
- mette ai voti gli ordini del giorno;
- proclama i risultati delle votazioni;
- può allontanare chiunque turbi i lavori dell'Assemblea ed ha ogni altro potere necessario allo svolgimento dei lavori stessi.

L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti.

Art.17

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza in Assemblea, regolarmente convocata, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Art.18

Le deliberazioni dell'Assemblea, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario sono a cura di quest'ultimo riportate nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea, con i relativi allegati, deve essere custodito nella sede e rimanere a disposizione di tutti gli associati, i quali possono richiederne copia fotostatica su semplice pagamento del costo di riproduzione.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea possono essere portate a conoscenza di terzi, in tutto o in parte, ove sussistano ragionevoli motivi deliberati dal Consiglio Direttivo.

CAPO VI

(Consiglio Direttivo - Presidente)

Art.19

L'Associazione è gestita dal Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea con le maggioranze di

cui all'articolo 16.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno metà dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art.20

La durata del mandato dei Consiglieri è di 3 (tre) anni.

Nel caso di impedimento o di dimissioni, ovvero di cessazione dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo può cooptare altro associato per terminare il mandato originale con l'approvazione da parte della successiva Assemblea.

I Consiglieri sono rieleggibili al termine del proprio mandato.

Art.21

Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario ed un Responsabile per le Pubbliche Relazioni scelti fra i propri membri.

Le funzioni del Tesoriere e del Segretario sono stabilite nel regolamento che sarà elaborato dal consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare un Comitato Tecnico-Scientifico.

Il primo Presidente, il primo Vice Presidente, il primo Tesoriere, il primo Segretario ed il primo Responsabile per le Pubbliche Relazioni.

Art.22

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, nonché provvede ad ogni altra funzione attribuitagli dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dall'Assemblea per incarichi con oggetto definito e con tempi determinati.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente e nel caso di assenza o di impedimento di questi, dal Consigliere più anziano.

E' Consigliere anziano, colui che ha raggiunto il maggior numero di voti in sede di elezione al Consiglio Direttivo; nel caso di parità di voti, il Consigliere che abbia età più elevata.

La firma del Vice-Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Quella del Consigliere anziano attesta di per sé l'assenza e/o l'impedimento del Presidente e del Vice-Presidente.

Art.23

Il Consiglio Direttivo può svolgere ogni atto necessario o utile al raggiungimento degli scopi per i quali l'Associazione è stata creata.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo tutti i poteri che dalla Legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dal Regolamento non siano attribuiti all'Assemblea o al suo Presidente.

Art.24

Il Consiglio Direttivo può, sotto la propria responsabilità, delegare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione al Presidente e/o a uno o più Consiglieri.

Art.25

L'incarico di Consigliere e tutte le altre cariche previste dal presente statuto sono svolti a titolo gratuito.

Nei limiti delle disponibilità di cassa, è previsto un rimborso spese per lo svolgimento del proprio incarico.

Tuttavia l'Assemblea potrà deliberare compensi nei limiti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

CAPO VII

(Regolamento interno - Aspetti amministrativi - Collegio dei Revisori dei Conti - Scioglimento)

Art.26

Il Consiglio Direttivo può sottoporre un Regolamento interno all'Assemblea, che lo approva a maggioranza.

Art.27

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto salvo l'anno di fondazione dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono annualmente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il termine previsto nel precedente articolo 14.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. Il bilancio consuntivo, con i relativi allegati, deve essere custodito nella sede e rimanere a disposizione di tutti gli associati, i quali possono richiederne copia fotostatica dietro pagamento del costo di riproduzione. Il bilancio, può essere portato a conoscenza di terzi, in tutto o in parte, ove sussistano ragionevoli motivi.

Art.28

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili e/o immobili.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può disporre delle seguenti entrate:

- le rendite del patrimonio;
- gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- le oblazioni, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- le quote annuali associative.

In nessun caso, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale possono essere divisi – neppure in forma indiretta - fra gli associati.

Art.29

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato dall'Assemblea, è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti al termine del proprio mandato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente iscritto ad un ordine professionale contabile.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione, tutti i compiti previsti per il Collegio Sindacale delle Società per Azioni dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile.

In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie e regolamentari ed alle vigenti disposizioni legislative nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione al bilancio consuntivo; verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

L'incarico di Revisore dei Conti è svolto a titolo gratuito.

Il Collegio dei Revisori, come innanzi previsto, sarà attivato solo se normativamente reso obbligatorio, salvo la volontà assembleare di attivarlo comunque.

Art. 30

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei soci volontari.

Art.31

Oltre ai casi previsti dalla Legge, l'Associazione si scioglie ove il numero degli associati scenda sotto le tre unità, sempre che entro sei mesi non si riesca a ricostituire tale pluralità.

Art.32

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, la liquidazione avviene a mezzo di uno o più liquidatori nominati su proposta del Consiglio Direttivo che stabilisce nel contempo i loro poteri e la destinazione da dare all'attività sociale.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, o ad altre, organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori ed eventuali dipendenti della stessa.

CAPO VIII

(Disposizioni finali)

Art. 33

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti per gli enti di tipo associativo e, in particolare, il Codice Civile, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).